



**Provisorische Version - Es gilt nur die Version der Amtl.
Rechtssammlung AS
Version provisoire - Seule la version publiée dans le Recueil
officiel du droit fédéral RO fait foi
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata
nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU**

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2012¹ sulla dichiarazione delle pellicce è modificata come segue:

Inserimento dopo il titolo della sezione 2

Art. 2a Dichiarazione dell'autenticità della pelliccia

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichiarazione «vera pelliccia».

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Se non è possibile dimostrare il Paese di origine del pelame, occorre indicare la più grande zona geografica limitrofa di provenienza dell'animale.

⁴ Se non è possibile dimostrare la zona geografica di origine del pelame, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».

Art. 5 cpv. 2 e 3

² Il modo di ottenimento va indicato come segue:

¹ RS 944.022

- a. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole non autorizzata in Svizzera» o «da caccia senza trappole»;
- b. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie con fondo a griglia non autorizzato in Svizzera», «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».

³ Se non è possibile dimostrare un'indicazione ai sensi del capoverso 2, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera».

Art. 7 Collocazione e lingua della dichiarazione

¹ L'autenticità della pelliccia, l'origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un'etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.

² Le dichiarazioni di cui agli articoli 2a–6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 8 cpv. 1

¹ Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2a–7.

Art. 10 cpv. 4

⁴ Se la dichiarazione non è rettificata entro il termine stabilito dall'USAV, esso dispone la rettifica della dichiarazione.

Art. 12

Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 2a–7 è punito secondo l'articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori.

Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del ...

Le pellicce e i prodotti di pellicceria che non corrispondono alle disposizioni della modifica del ... possono ancora essere dichiarati entro il 31 agosto 2020 secondo il diritto anteriore e dopo tale data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 19 maggio 2010² sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 8

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
 - 8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 2012³ sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a–7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 946.513.8

³ RS 944.022

